

Imposta di successione e donazione

Angelo Busani

Se l'eredità comprende beni immobili, il loro valore concorre alla quantificazione dell'imponibile su cui applicare le aliquote dell'imposta di successione

L'imposta di successione e donazione ha avuto una storia travagliata: essa è stata disciplinata, a far tempo dal 1° gennaio 1991, dal testo unico di cui al Dlgs 346/1990 (anteriormente era disciplinata dal dpr 637 del 1972).

Con l'articolo 13 della legge 383/2001, in vigore dal 25 ottobre 2001, l'imposta di successione e donazione venne poi soppressa, ma in seguito, con il Dl 262/2006 (entrato in vigore il 3 ottobre 2006), venne reintrodotta nel nostro ordinamento la tassazione delle donazioni e delle successioni a causa di morte così come era disciplinata, tranne che per alcuni aspetti (principalmente le aliquote e le franchigie), dal predetto Dlgs 346/1990.

Attualmente, la tassazione inerente alla trasmissione ereditaria è la seguente:

a. se eredi siano il coniuge o i parenti in linea retta del *de cuius*, l'aliquota è del 4 per cento sul valore dell'attribuzione eccedente la soglia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario (se quindi il defunto lascia il coniuge e un figlio e un'eredità del valore di

2,3 milioni di euro, si tassa con il 4 per cento il valore di euro 300 mila);

b. se eredi siano fratelli e sorelle del *de cuius*, va applicata l'aliquota del 6 per cento al valore dell'attribuzione eccedente la soglia di 100 mila euro per ciascun beneficiario (e così, se il defunto lascia il coniuge e due fratelli, con attribuzione di 1,5 milioni per ciascuno, il coniuge è tassato con il 4 per cento del valore di euro 500 mila mentre ciascun fratello è tassato con il 6 per cento del valore di euro 1,4 milioni);

c. se eredi siano altri parenti del defunto fino al quarto grado (ad esempio, un cugino del defunto), affini in linea retta del defunto (il genero, il suocero) oppure affini in linea collaterale del defunto fino al terzo grado (un cognato), l'aliquota da applicare al valore ereditato è del 6 per cento e, in questo caso, non è prevista alcuna franchigia;

d. se infine succedano al defunto soggetti diversi da quelli elencati in precedenza, si applica l'aliquota dell'8 per

cento, senza franchigie. È, quest'ultimo, il frequente caso dei conviventi non coniugati (né uniti in una unione civile): per le convivenze, infatti, la nostra legge non prevede regole particolari in materia di imposta di successione.

Occorre precisare, infine, in tema di franchigia, che la legge ha un particolare riguardo per il successore che sia portatore di un handicap qualificato "grave": in questo caso, infatti, a prescindere dal rapporto di parentela o affinità tra il defunto e l'erede disabile, questi comunque beneficia di una franchigia di un milione e 500 mila euro.

Il valore cui applicare le predette aliquote è, di regola, il valore "corrente" dei beni che compongono l'asse ereditario. Per esempio, il denaro liquido va considerato per il suo valore nominale e i titoli quotati in Borsa vanno considerati per il valore della loro quotazione al giorno del decesso.

Per assolvere l'obbligo di pagamento dell'imposta di successione occorre presentare all'agenzia delle Entrate la cosiddetta "dichiarazione di



successione" entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, corrispondente, di regola, alla data di morte del contribuente.

È bene ricordare che prima di presentare la dichiarazione di successione occorre provvedere all'autoliquidazione e al pagamento, utilizzando il modello F23, dei seguenti tributi: l'imposta ipotecaria (codice tributo 649T), l'imposta catastale (codice 737T), l'imposta di bollo (per ogni formalità di trascrizione richiesta: codice 456T), la tassa ipotecaria (codice 778T, per ogni ufficio del Territorio territorialmente competente).

L'imposta di successione viene invece liquidata dall'Ufficio e l'avviso di liquidazione viene notificato al contribuente, che ha 60 giorni per pagarla.

Gli immobili in successione

Se l'eredità comprende beni immobili, il loro valore concorre alla quantificazione dell'imponibile su cui applicare le aliquote dell'imposta di successione. La presenza di immobili in successione fa scattare inoltre l'applicazione delle imposte ipotecaria (con l'aliquota del 2 per cento) e catastale (con l'aliquota dell'1 per cento).

Gli immobili (a meno che si tratti di aree edificabili, che devono essere trattate al loro valore corrente), vanno peraltro considerati non secondo il loro valore di mercato, ma per il loro valore "catastale", e cioè moltiplicando la rendita ad essi attribuita dal Catasto per i coefficienti di aggiornamento applicabili caso per caso, seguendo

il complicato percorso qui di seguito descritto:

1. bisogna innanzitutto rivalutare la rendita catastale (articolo 3, commi 48 e 51, legge 662/1996) con le seguenti aliquote: 5 per cento per la rendita catastale dei fabbricati; 25 per cento per i redditi dominicali dei terreni;
2. il prodotto così ottenuto va poi moltiplicato per i seguenti coefficienti (ai sensi del Dm 14 dicembre 1991): 75, per i terreni; 34, per i fabbricati di categoria "C/1" (i negozi) e quelli del gruppo "E"; 50, per i fabbricati di categoria "A/10" (uffici) e del gruppo "D" (opifici); 100, per tutti gli altri fabbricati e, quindi, in particolare, per le abitazioni.

Va sottolineato che, al risultato così ottenuto, non si applicano, per la determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta di successione (ma solo per le imposte ipotecaria e catastale), né l'aumento del 10 per cento di cui all'articolo 2, comma 63, legge 350/2003, né l'aumento di detto 10 per cento al 20 per cento per gli immobili diversi dalla "prima casa" di cui all'articolo 1 bis, comma 7, Dl 168/2004, in quanto si tratta di disposizioni dettate appunto «ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale»; e che, nell'infrequente caso degli immobili del gruppo catastale B, la rivalutazione effettuata con le predette regole va aumentata (sempre non ai fini dell'imposta di successione, ma solo di quelle ipotecaria e catastale) del 40 per cento (articolo 2, comma 45, Dl 262/2006).

Nel caso che uno dei beneficiari della trasmissione ereditaria abbia

i requisiti per l'acquisto della "prima casa", il valore di questa abitazione concorre all'imponibile ai fini dell'imposta di successione ma non sconta le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, le quali vanno applicate nella misura fissa di euro 200 per ciascuna. I requisiti in questione sono principalmente i seguenti:

- a. deve trattarsi di una casa d'abitazione classificata in Catasto in una categoria diversa dalle categorie A1, A8 e A9;
- b. l'immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l'erede ha o stabilisce, entro diciotto mesi dall'apertura della successione, la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'erede svolge la propria attività;
- c. l'erede deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile ereditato;
- d. l'erede deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni "prima casa" (oppure, in caso contrario, deve assumere l'impegno ad alienare detti diritti entro un anno dal giorno di apertura della successione). ●

